

5 - DEPOSITO DEL SALDO DEL PREZZO

Il Venditore dichiara di essere stato debitamente edotto dall'Agente che, a norma dall'art. 1, comma 63, lett. c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ciascuna delle Parti e quindi anche solo il Promissario Acquirente, qualora ne faccia apposita richiesta, potrà avvalersi della facoltà di depositare, presso il notaio rogante, fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita, la somma relativa al saldo del prezzo, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate dal Venditore o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione dell'atto di trasferimento della proprietà.

Per quanto sopra, il Proponente espressamente dichiara di:

☐ volersi avvalere della predetta disposizione di legge;

☐ non volersi avvalere, ora per allora, della predetta disposizione di legge, rinunciando, pertanto, espressamente ad esercitare la facoltà concessagli al riguardo.

